

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore RAFFAELE PICARO

Seduta del 25/11/2025

FATTO

Parte ricorrente chiedeva, in data 20.6.24, la chiusura del conto corrente intrattenuto presso la banca resistente; in tal guisa, versava l'importo di € 200, al fine di ripianare le passività del conto, e riconsegnava le carte collegate. Tuttavia, l'intermediario non procedeva alla chiusura del conto; anzi, si attivava legalmente per il recupero della somma di € 656 per un asserito sconfinco. Pertanto, lamentata la violazione del principio di buona fede esecutiva e delle disposizioni di cui all'art. 125-*bis*, co. 5, D.lgs. n. 385/1993, la parte istante chiede darsi esecuzione al recesso a far data dalla prima richiesta, con decurtazione di qualsiasi addebito successivo, oltre la corresponsione di un indennizzo per il disservizio arrecato.

L'intermediario eccepisce, in via preliminare, di avere proceduto alla chiusura del conto corrente e al rimborso delle spese di ricorso e di depositare la relativa documentazione appena disponibile. Inoltre, precisa che i ricorrenti, a giugno 2024, non firmavano alcuna richiesta di chiusura del conto che, invero, continuavano ad utilizzare, come risulta dai relativi addebiti. Riferisce, ancora, che, a seguito della ricezione del ricorso, prendeva contatti con il legale incaricato dai ricorrenti, confermando la prossima chiusura del conto corrente e rappresentando la necessità che fossero rimborsate le somme a debito. Infine, contesta la richiesta di indennizzo perché infondata e sfornita di prova, insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento alla domanda di chiusura del conto corrente, il Collegio ritiene vi siano le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

In proposito, l'intermediario, alle cui dichiarazioni si attribuisce valore di autenticità, ha dedotto di aver chiuso il conto corrente e, invero, dalla documentazione in atti risulta l'estinzione alla data del 7.7.2025.

La richiesta di indennizzo che, adottando un approccio sostanziale, va interpretata quale domanda risarcitoria per i danni prodotti dalla chiusura tardiva del conto corrente, è fondata nei termini che seguono.

Dalle evidenze in atti risulta che la comunicazione di recesso contenuta nel reclamo del 21.3.2025 sia stata effettivamente ricevuta dalla banca; non vi è prova, invece, che l'intermediario abbia ricevuto l'*e-mail* del 25.11.2024.

Pertanto, in mancanza di riferimenti contrattuali e considerandosi applicabile il termine residuale di sessanta giorni stabilito dall'art 1855 c.c., il conto avrebbe dovuto essere chiuso non oltre il 4.4.2025. Invero, la cessazione del rapporto si produce per effetto della dichiarazione recettizia del cliente, indipendentemente dalla sussistenza di un saldo negativo del conto (Collegio di Roma, decisione n. 1409/2022).

Risultano, quindi, illegittimi gli addebiti di spese relative al periodo successivo al momento di efficacia del recesso.

Pertanto, la banca resistente è tenuta a risarcire quanto versato da parte ricorrente per le spese maturate successivamente al recesso del 21.3.2025, per un totale di € 19,19, di cui € 16,00, per canoni mensili addebitati da aprile a maggio 2025, e € 3,18, per interessi debitori addebitati a giugno 2025. Null'altro può essere riconosciuto, non essendo stati provati e neppure allegati danni ulteriori.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di chiusura del conto corrente. Accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario per il ritardo con cui ha provveduto alla chiusura e dispone che l'intermediario medesimo restituisca l'importo delle spese e delle commissioni successivamente addebitate. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE